

ACCORDO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE DI UNA DOTAZIONE FINANZIARIA

TRA

PUGLIA SVILUPPO S.P.A., con sede legale in MODUGNO (BA) - Zona Industriale via delle Dalie angolo via delle Petunie, capitale sociale pari a euro 3.499.540,88, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 01751950732 (di seguito, "**Puglia Sviluppo**") per la quale interviene l'avv. Grazia D'Alonzo, C.F.: DLNGRZ64C61A662D, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

E

BANCA ..., con sede legale in ..., via ..., capitale sociale pari a euro ..., interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di (di seguito, "**Soggetto Finanziatore**") per la quale interviene ..., in qualità di ...;

Puglia Sviluppo e il Soggetto Finanziatore sono in seguito congiuntamente denominate le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- A. Con D.G.R. n. 1498 del 17 luglio 2014 è stato adottato il P.O.R. Puglia 2014 – 2020 il quale prevede:
- nell'ambito dell'Asse IV, l'Azione 4.2 "*Interventi per l'efficientamento energetico delle imprese*". È previsto una agevolazione per la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica e termica ad alto rendimento, di interventi che contribuiscano all'incremento dell'efficienza dei processi, il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli interventi previsti contribuiranno al miglioramento della qualità dell'aria in coerenza con i contenuti dei piani regionali di settore redatti in ottemperanza alla DIR/2008/50/CE.
 - nell'ambito dell'Asse III, l'Azione 3.8 — "*Interventi di miglioramento dell'accesso al credito e di finanza innovativa*" che tra l'altro, intende promuovere la finanza obbligazionaria innovativa delle PMI pugliesi prevedendo la creazione e/o partecipazione ed un fondo finanziario per il sostegno all'emissione di strumenti di debito a breve e a medio lungo termine delle PMI pugliesi, finalizzati agli investimenti produttivi che accedono a strumenti finanziari diversi dal credito bancario ordinario.
- B. Con deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
- C. Con Delibera della Giunta regionale n. 981 del 20 giugno 2017:
- I. è stato costituito uno strumento finanziario, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Consiglio, nella forma del "Fondo Efficientamento Energetico" finalizzato a promuovere l'efficientamento energetico delle PMI.
 - II. è stata individuata la società Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo;
 - III. è stato approvato lo schema di Accordo di finanziamento, conforme al Regolamento (CE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 480/2014 del 03 marzo 2014, ove sono disciplinate:
 - la finalità del Fondo per investimenti finalizzati ad agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per l'efficientamento energetico, individuata nell'attuazione dell'Azione 4.2 e 3.8 del POR FESR Puglia 2014 - 2020;

- le modalità di utilizzo degli interessi attivi maturati sulla dotazione del Fondo, di assorbimento delle perdite, di restituzione del capitale;
 - la durata dell'Accordo, fissata fino al 31/12/2031;
 - la restituzione del finanziamento.
- IV. è stato approvato, altresì, il "Piano Aziendale dello Strumento Finanziario".
- D. L'Accordo di Finanziamento è stato stipulato dalla Regione Puglia e da Puglia Sviluppo in data 24 luglio 2017;
- E. Il Piano Aziendale dello Strumento Finanziario approvato con Delibera della Giunta regionale n. 981 del 20 giugno 2017 prevede, al paragrafo 1.4 "Ammissione alle agevolazioni e Attività di Assistenza Tecnica", che per le finalità di gestione dei mutui a carico del Fondo Mutui, Puglia Sviluppo è autorizzata a conferire mandato alla banca finanziatrice;
- F. In data 10 agosto 2017 è stato pubblicato sul BURP n. 95 l'Avviso per l'invio delle istanze di accesso agli aiuti per la tutela dell'Ambiente come disciplinati dal Regolamento regionale n. 17/2014 – Titolo VI (nel seguito 'Avviso').

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, in aggiunta alle Definizioni contenute nell'Allegato n. 1 dell'Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:

- **Soggetto Proponente:** l'operatore in possesso dei requisiti indicati all'art. 3 dell'Avviso.
- **Finanziamenti:** indica i finanziamenti concessi alle Imprese dal Finanziatore nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo.
- **Finanziamento in default:** indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell'Impresa, sia *qualificato come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).*
- **Dotazione finanziaria:** investimento pubblico rimborsabile a favore di un Intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico.
- **Impresa:** indica le imprese aventi i requisiti per essere qualificate come "Piccola Media Impresa" come definita nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, finanziata dal Finanziatore, ai sensi di un Contratto di Finanziamento.
- **Impresa in difficoltà:** indica una piccola media impresa che, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.e.i., si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte

dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un risultato negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

oppure

- o nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società,

oppure

- o nel caso in cui l'impresa sia soggetta a procedure concorsuali di insolvenza ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
 - o Nel caso in cui, ricevuta un'agevolazione nella forma del finanziamento o della garanzia, l'impresa non abbia ancora rimborsato il prestito o non sia stato esperito l'effetto della garanzia, ovvero nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato di una ristrutturazione del credito e sia ancora soggetta a piano di ristrutturazione.
- **Regolamento de minimis:** indica il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 marzo 2013, n. C 83 ed il Regolamento regionale n. 15 del 04 agosto 2014 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI," pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 04/08/2014.
 - **Write off:** indica l'operazione contabile di cancellazione del credito.

ART. 4 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Puglia Sviluppo e il Soggetto Finanziatore al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'Avviso.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, Puglia Sviluppo, ai sensi degli articoli 13 e 14 dell'Avviso, conferisce al Soggetto Finanziatore mandato per l'erogazione delle agevolazioni nella forma del mutuo (Fondo Efficientamento Energetico Mutui) e per la gestione della dotazione finanziaria.

ART. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

5.1. Come previsto dall'art. 12 dell'Avviso Pubblico entro 6 mesi dalla data di rilascio del nulla osta - da parte della procedura telematica, il Soggetto Finanziatore deve adottare una delibera condizionata del finanziamento bancario finalizzato alla copertura finanziaria dell'investimento ammissibile e all'invio telematico della domanda di ammissione all'agevolazione, così come disposto dall'art. 12, comma 2 dell'Avviso. Trascorso tale termine, l'istanza del soggetto proponente decade e viene eliminata dalla procedura telematica.

Come disciplinato dall'articolo 9, comma 4 dell'Avviso, l'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione condizionata del finanziamento. La concessione condizionata del finanziamento bancario

sarà considerata ai fini della valutazione sulla sostenibilità finanziaria dell'investimento, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità dell'investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria.

Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda trasmessa telematicamente dal Soggetto Finanziatore, comprensiva della diagnosi energetica ex ante, del progetto di fattibilità tecnico economica e della scheda tecnica procede nel rispetto dell'ordine cronologico ad una verifica preliminare dei requisiti del Soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità del codice Ateco e delle spese presentate nel progetto di investimenti nell'ambito delle rispettive macro-categorie, nonché dei requisiti tecnici del progetto presentato.

Puglia Sviluppo S.p.A. per la valutazione tecnica del progetto di investimenti si avvale di uno specifico supporto specialistico, costituito da ingegneri iscritti agli albi professionali da almeno n. 5 anni, esperti in materia di risparmio e produzione di energia elettrica e termica. Tali professionisti sono selezionati da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso una procedura di evidenza pubblica.

Puglia Sviluppo, sulla base delle valutazioni istruttorie sulla coerenza tecnica ed economica del progetto, nonché sull'ammissibilità delle voci di spesa, delibera la concessione degli aiuti nella forma di mutuo e la concessione provvisoria degli aiuti nella forma di sovvenzione diretta, provvedendo a trasferire alla banca la quota di mutuo a carico del Fondo Efficiamento Energetico Mutui e comunica al proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito della verifica preliminare.

Il trasferimento della quota di mutuo in favore della banca, potrà essere effettuato solo a seguito di espletamento delle seguenti verifiche (ove ricorrano i presupposti) sul soggetto proponente:

- certificazione antimafia di cui al D.lgs. 06/09/2011, n. 159;
- regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- il rispetto dei limiti di cui all'art. 12 comma 2 del Regolamento regionale n. 15 del 04 agosto 2014 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI".

5.2. La delibera condizionata di concessione del finanziamento di cui al precedente comma 5.1., è pari al 60% dei costi ammissibili del progetto di investimento presentato dal Soggetto proponente, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 7, comma 1 dell'Avviso, e deve riportare le seguenti indicazioni:

- a) il 50% dell'importo concesso a titolo di finanziamento è a carico del "Fondo Efficiamento Energetico Mutui" costituito dalla Regione Puglia presso Puglia Sviluppo con D.G.R. n. 981 del 20 giugno 2017. Il tasso di interesse applicato sulla quota di mutuo a carico del suddetto Fondo è pari a zero, come previsto dall'art. 2.8 del Piano aziendale dello strumento finanziario pubblicato sul BURP n. 87 del 21 luglio 2017.
- b) il finanziamento bancario è condizionato e si perfeziona solo con la delibera di concessione degli aiuti in forma di mutuo che Puglia Sviluppo adotta in conformità all'art. 12, comma 7 dell'Avviso.

5.3. Il periodo di durata del mutuo non potrà essere superiore a 6 anni di ammortamento più due anni di preammortamento.

Il soggetto finanziatore può stabilire solo per la quota del mutuo a carico della banca finanziatrice una durata maggiore di 6 anni di ammortamento più due anni di preammortamento rispetto a quanto indicato al punto precedente.

5.4. A seguito del rilascio della delibera di cui al comma 5.1. e di trasmissione telematica della domanda di agevolazione da parte del Soggetto Finanziatore, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dell'Avviso, Puglia Sviluppo condotte tutte le verifiche di cui al punto 5.1 delibera la concessione provvisoria degli aiuti nella forma di

sovvenzione diretta nel limite del 40% dell'investimento ammissibile finanziato, e il conferimento di una dotazione finanziaria (prestito con condivisione di rischio) in favore dello stesso Finanziatore, per una quota pari al 50% del finanziamento concesso a copertura dell'investimento finanziato.

5.5. Sulla base della delibera di concessione di cui al comma precedente, il Soggetto Finanziatore eroga il mutuo al Soggetto proponente, comprensivo della quota a carico del Fondo, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della dotazione finanziaria da parte di Puglia Sviluppo. In particolari situazioni di complessità degli interventi, il Soggetto Finanziatore può prevedere di erogare il mutuo all'impresa proponente per stato avanzamento lavori e in tal caso, la prima tranche deve essere erogata di norma entro 30 giorni dal ricevimento della dotazione da parte di Puglia Sviluppo.

5.6 Sulla quota erogata con la dotazione finanziaria Puglia Sviluppo S.p.A. non potranno essere richieste ulteriori garanzie, eventuali garanzie accessorie potranno essere raccolte solo sulla quota fondi banca.

ART. 6 – GESTIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E REMUNERAZIONE DEL GESTORE

6.1. A seguito del conferimento della dotazione finanziaria di cui all'art. 5 della presente Convenzione, Puglia Sviluppo ne autorizza la gestione in regime di "Fondi di terzi in amministrazione" al Soggetto Finanziatore.

6.2. Le risorse in oggetto saranno versate su un conto corrente dedicato in via esclusiva ed aperto da Puglia Sviluppo presso una dipendenza del Finanziatore e gestite con la massima diligenza, prudenza e professionalità, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nella presente Convenzione.

6.3. Il Soggetto Finanziatore remunera Puglia Sviluppo per la dotazione finanziaria al tasso di riferimento UE. Come previsto nell'Avviso, sulle somme depositate sul Conto corrente intestato a "Puglia Sviluppo Fondo Dotazione finanziaria" maturano interessi in favore di Puglia Sviluppo, che verranno liquidati dal finanziatore sul medesimo c/corrente. Qualora il tasso di riferimento UE dovesse risultare negativo, il tasso su cui calcolare la remunerazione si intenderà pari a zero.

ART. 7 – RESTITUZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA

7.1. La dotazione finanziaria dovrà essere restituita a Puglia Sviluppo, semestralmente, sulla base di piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti. Nelle more, le somme tempo per tempo rimborsate in linea capitale dalle Imprese saranno accreditate dal Finanziatore su un conto corrente tecnico transitorio del soggetto finanziatore.

7.2. In caso di estinzione anticipata del mutuo erogato dal soggetto finanziatore, la dotazione finanziaria sarà restituita in unica soluzione a Puglia Sviluppo sul c/corrente della Banca tesoriere di Puglia Sviluppo indicato con apposita comunicazione via posta elettronica certificata (PEC).

7.3. Nel caso di default di cui al successivo comma 8.1., è possibile procedere a eventuali definizioni transattive delle posizioni e la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al netto dei write-off imputabili alla quota di dotazione finanziaria.

7.4 A seguito della definizione della Perdita, per la parte sopportata da Puglia Sviluppo a valere sulla Dotazione che non è restituita dal Finanziatore, Puglia Sviluppo potrà agire direttamente nei confronti delle Imprese inadempienti ai sensi dell'art. 1705, secondo comma c.c..

7.5 In caso di cessione di finanziamenti sottostanti, il Finanziatore sarà tenuto a restituire la Dotazione finanziaria per le parti imputabili ai finanziamenti ceduti.

7.6 Il comma precedente non si applica alle cessioni effettuate ai sensi della Legge n. 130/99 "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti".

7.7 Il finanziatore si obbliga a fornire tutte le informazioni relative ai finanziamenti concessi ed al loro andamento attraverso flussi informatici con le caratteristiche e secondo le specifiche tecniche che saranno fornite da Puglia Sviluppo.

ART. 8 – PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO

8.1. In caso di default del singolo finanziamento, per lo svolgimento delle procedure di recupero del credito di sua pertinenza, Puglia Sviluppo incarica fin d'ora il Soggetto Finanziatore.

8.2. L'ammontare recuperato della dotazione finanziaria sarà restituito a Puglia Sviluppo al termine dell'espletamento delle procedure di recupero da parte del Soggetto Finanziatore sul c/corrente della banca tesoriera indicata da Puglia Sviluppo con apposita comunicazione via posta elettronica certificata.

8.3. Le spese di recupero del credito (incluse quelle legali) sono a totale carico del Soggetto Finanziatore.

8.4. Il Soggetto Finanziatore può decidere di addivenire a soluzioni transattive, anche con rinunce parziali del credito in default. In tal caso, il Soggetto Finanziatore sarà tenuto a fornire adeguata informativa a Puglia Sviluppo, via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato all'art. 19 Comunicazioni, sulle azioni poste in essere preliminarmente all'avvio della procedura transattiva.

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Finanziatore si rende disponibile a sottoporre la propria attività ai processi valutativi e ai controlli predisposti da Puglia Sviluppo per verificare l'esecuzione del presente Accordo e il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'Avviso.

Puglia Sviluppo e/o la Regione Puglia svolgeranno controlli e verifiche costanti sulle attività poste in essere dal Finanziatore in esecuzione del presente Accordo, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali e organizzativi definiti e l'adempimento degli impegni e obblighi ivi previsti.

ART. 10 - STRUTTURE E RISORSE UMANE IMPEGNATE

Per l'esecuzione delle attività e l'adempimento degli obblighi scaturenti (direttamente e indirettamente) dal presente Accordo e da qualsiasi altro documento in attuazione dello stesso, il Finanziatore provvede con le strutture e le risorse umane qualificate. In relazione alle risorse umane impegnate nell'esercizio delle attività di cui all'Avviso e alla presente Convenzione, il Finanziatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla presente Convenzione e comunque dalla normativa fiscale, tributaria, previdenziale ed assicurativa.

ART. 11 – DURATA

11.1 Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, la presente Convenzione scadrà il 31/12/2031 fatte salve eventuali esigenze inerenti la chiusura di operazioni in corso.

11.2. Se, alla data di scadenza, sussistano Finanziamenti in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero sussistano Finanziamenti *in default*, la presente convenzione conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all'esaurimento delle relative procedure di recupero, ovvero ancora alla rinuncia delle medesime azioni di recupero.

ART. 12 – REVOCA DEI CONTRIBUTI E RECUPERO

Nel caso in cui l'impresa sia sottoposta ad una procedura di revoca dei contributi, di cui all'art. 18 dell'Avviso Pubblico, si procederà al recupero del credito relativo alle somme erogate nella forma del mutuo e delle sovvenzioni dirette, secondo la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

ART. 13 – RISOLUZIONE

13.1. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione in caso di grave ritardo, grave inadempimento o gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Finanziatore. Puglia Sviluppo potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- (a) sopravvenuta insussistenza da parte del Finanziatore dei requisiti indicati nell'avviso e sussistenti al momento della stipula della presente Convenzione;
- (b) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Finanziatore;
- (c) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo;
- (d) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Finanziatore, di tutti o parte degli obblighi della presente Convenzione;
- (f) inosservanza del Codice Etico di Puglia Sviluppo.

La risoluzione della presente convenzione, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Puglia Sviluppo al Finanziatore mediante posta elettronica certificata (PEC) e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

13.2. In qualsiasi caso di risoluzione, la presente Convenzione conserverà efficacia per tutti i Finanziamenti in essere compresi quelli *in default* alla data di risoluzione e sino alla loro totale estinzione.

13.3 Non si procederà alla risoluzione della Convenzione in presenza di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, trasformazioni, etc.) riferite al Soggetto Finanziatore e comunicate tempestivamente via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato al successivo art. 19 comunicazioni.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ

14.1 Il Finanziatore solleva Puglia Sviluppo da ogni responsabilità e terrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessi e/o derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione e dalla realizzazione delle attività qui previste. Pertanto, il Finanziatore sarà l'unico obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso Finanziatore (e/o agli operatori da questa impiegati), anche se riferite a profili attuativi della presente Convenzione.

ART. 15 - REGIME DEGLI AIUTI E DETERMINAZIONE DELL'INTENSITA' DI AIUTO

15.1 L'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto concesso sotto forma di mutuo sarà calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione del finanziamento, ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale n. 15/2014.

L'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzione diretta, è pari al valore percentuale della sovvenzione stessa.

La sovvenzione complessiva (ESL sovvenzione diretta + ESL aiuto Fondo mutui + eventuale sovvenzione rating), calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 50% per tutte le imprese.

Nel caso in cui venga superata la suddetta intensità, si procederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione diretta al fine di rientrare complessivamente nel limite previsto del 50%.

ART. 16 CUMULO

16.1 Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri aiuti ad eccezione degli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento e degli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014.

ART. 17 CODICE ETICO

Il Finanziatore si obbliga a svolgere l'attività, oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato da PUGLIA SVILUPPO che dichiara di conoscere e accettare per averne preso visione sul sito internet www.pugliasviluppo.eu.

Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto darà facoltà a PUGLIA SVILUPPO di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 18 - TASSE, COSTI E SPESE

Qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione o comunque connessi all'esecuzione della stessa, sono a carico del Finanziatore.

Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione della presente convenzione in caso d'uso saranno a carico della parte che intende utilizzare il documento.

ART. 19 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione o avviso da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà effettuarsi tramite posta certificata, e prenderà efficacia dalla ricezione della comunicazione stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo:

(i) se a Puglia Sviluppo: Modugno (BA), via delle Dalie angolo via delle Petunie, Zona Industriale,

PEC: tutelaambiente.puglia@pec.it

Referente del contratto: dott. Paolo Ferraiolo, Program Manager Area Sviluppo e competitività delle PMI

(ii) se al Finanziatore:

Referente del contratto:

ART. 20 - RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con il presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto:

(i) di operare con la qualifica di Titolare del trattamento ex art. 28 del d.lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;

(ii) di adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare di aver predisposto il Documento programmatico per la sicurezza ai sensi della regola 19 del Disciplinare Tecnico – Allegato B del D.lgs. n. 196/2003.

ART. 21 – VARIE

Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Il presente Accordo, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.

In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.

Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Finanziatore esplicitati nel presente Accordo non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Finanziatore far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.

E' fatto divieto al Finanziatore di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.3.

Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

PER PUGLIA SVILUPPO:

avv. Grazia D'Alonzo

PER IL SOGGETTO FINANZIATORE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di avere preso visione e di accettare espressamente le seguenti clausole:

- ART. 6 – GESTIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E REMUNERAZIONE DEL GESTORE
- ART. 7 – RESTITUZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA
- ART. 8 – PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO
- ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI
- ART. 13 – RISOLUZIONE
- ART. 14 - RESPONSABILITÀ
- ART. 17 CODICE ETICO
- ART. 20 - RISERVATEZZA

PER PUGLIA SVILUPPO:

avv. Grazia D'Alonzo

PER IL SOGGETTO FINANZIATORE